



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Aeroporto di Bologna - Nuovo Masterplan 2009-2023. Decreto di compatibilità ambientale n. 29 del 25 febbraio 2013
<i>Procedimento</i>	Condizione ambientale: A) 2 - intervento "Realizzazione nuova piazzale di sosta aeromobili (c.d. 3° lotto)". Verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	5929
<i>Proponente</i>	ENAC
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 299 del 6 luglio 2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 20/07/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 20/07/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 22/07/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che ha abrogato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, e gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 29 del 25 febbraio 2013, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, relativo al "Master Plan 2009 – 2023" dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, presentato da ENAC;

VISTO il decreto ministeriale n. 183 del 3 luglio 2014 che modifica le condizioni ambientali n. A) 5.1 e n. C) 5.3 del suddetto decreto n. 29 del 25 febbraio 2013;

VISTA in particolare la condizione ambientale di cui alla lett. A) n. 2, che recita: "*Il PSA prevede importi importanti per interventi di sistemazioni airside e landside relativi ad opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi, piazzali, reti tecnologiche, ecc.) con i conseguenti e quantitativamente significativi movimenti di terra. Oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 della DGR n. 1402 del 1/10/2012, prima del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui alle fasi 1, 2, e 3 del Master Plan al 2013, 2018 e 2023 dovrà essere presentato al MATTM il piano di utilizzo dei materiali di scavo di cui al DM 161/2012 in attuazione del D.Lgs 205/2010*", posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto direttoriale n. 505 del 17 dicembre 2020 con il quale, anche sulla base del parere espresso dall'ARPA Emilia Romagna, è stata determinata la mancata ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 2 del decreto VIA n. 29/2013, con riferimento al progetto "Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)";

VISTA la nota prot. n. 13299 del 5 febbraio 2021, acquisita al prot. 14469/MATTM del 11 febbraio 2021, con cui ENAC ha presentato nuova istanza di verifica di ottemperanza alla citata condizione ambientale, trasmettendo documentazione aggiornata;

VISTE le integrazioni fornite dal proponente nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che la documentazione acquisita contiene il Piano di utilizzo dei materiali di scavo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, integrato con quanto richiesto dall'ARPA Emilia Romagna, con riferimento all'intervento denominato "Realizzazione nuova piazzale di sosta aeromobili (c.d. 3° lotto)";

VISTA la nota prot. 28519/MATTM del 18 marzo 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

ACQUISITO il parere n. 299 del 6 luglio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 77552/MATTM del 16 luglio 2021, costituito da n. 11 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base delle proprie valutazioni, ha ritenuto ottemperata la condizione ambientale lett. A) n. 2 del D.M. 29 del 25 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. n. 78643/MATTM del 19 luglio 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 2 del decreto di compatibilità ambientale n. 29 del 25 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al “Master Plan 2009 – 2023” dell'Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente,

DECRETA

- **l'ottemperanza alla condizione ambientale lett. A) n. 2) del decreto n. 29 del 25 febbraio 2013 relativo al “Master Plan 2009 – 2023” dell'Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna,**
- **la conclusione della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo,**

relativamente al “Master Plan 2009 – 2023” dell'Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, limitatamente all'intervento denominato “Realizzazione nuovo piazzale di sosta Aeromobili (c.d. 3° lotto)”.

Come indicato nel Piano di Utilizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la durata dello stesso è correlata alle attività edilizie previste per la realizzazione delle opere in progetto; trascorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del suddetto decreto. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, ai sensi dell'articolo 14

comma 1 del sopra citato decreto, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo finale di progetto.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il proponente “[...] prima dell'inizio dei lavori [...] comunica, in via telematica, all'Autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo”.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare all'Autorità competente e all'ARPA Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la dichiarazione di avvenuto utilizzo corredata dalla documentazione completa predisposta in conformità con l'allegato 8.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Proponente, all'ISPRA ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, all'ARPA Emilia Romagna ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'articolo 9 e secondo quanto previsto dall'allegato 9, parte B, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e alla Regione Emilia Romagna la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicatalegale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)